



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere
Emilia TRISCIUOGGIO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere, relatore

nell'adunanza del 6 ottobre 2015,

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO nella camera di consiglio del 6 ottobre 2015 il relatore, Cons. Marco Boncompagni;

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione - con nota prot. n. 32164/1.13.9 del 17 dicembre 2014 - una richiesta di parere, formulata dal Sindaco del Comune di Borgo San Lorenzo, inerente la corresponsione dei diritti di rogito al segretario comunale, alla luce della novella recata dall'art. 10 del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla l. n. 114/2014. Si chiede, in particolare, se sia consentito riconoscere al segretario comunale i diritti di rogito qualora questi sia preposto ad un ente locale nel quale sono presenti dei dirigenti, non fruendo, però, del c.d. galleggiamento stipendiale di cui all'art. 41, c. 5, del CCNL di categoria.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.

Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle autonomie.

In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonchè se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre, occorre verificare se l'oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.

Nondimeno il Collegio deve valutare, ai fini dell'ammissibilità, se il quesito rimesso al vaglio non presenti un carattere identitario sotto il profilo oggettivo, rispetto ad altra richiesta di parere già sottoposta all'attenzione della Sezione, tale, così, da rendere superflua una deliberazione collegiale, qualora non siano intervenuti mutamenti modificativi e/o integrativi della normativa di settore che possano consentire una modificazione del deliberato assunto in precedenza, e, dunque, dovendosi ritenere inammissibile un quesito volto a provocare, sic et simpliciter, il riesame di una questione, in costanza del quadro normativo di riferimento, già oggetto dell'espressione del parere da parte della Sezione.

Nel caso de quo, la Sezione ritiene che la richiesta sia ammissibile anche dal punto di vista oggettivo, in quanto il quesito posto all'attenzione si pone nell'alveo della contabilità pubblica.

Nel merito, premesso che l'art. 10 del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla l. n. 114/2014, prevede, ai commi 1 e 2, che il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia, stabilisce, al comma 2-bis, che "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno la qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 [...] è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

In particolare, l'art. 10 del d.l. n. 90/2014, abrogando il previgente art. 41, comma 4, l. n. 312/1980 (comma 1), ha stabilito il principio della integrale spettanza dei

diritti di rogito a comuni e province (comma 2), concependo l'erogazione di una parte di tali diritti in favore dei segretari comunali come un'eccezione alla disciplina generale (comma 2-bis); tale deroga è basata sul duplice presupposto della non esistenza di una posizione dirigenziale presso l'ente in cui il segretario presta servizio e del non possesso, da parte del segretario stesso, della qualifica dirigenziale. Entrambi i presupposti debbono sussistere contestualmente, ove anche la sola presenza di uno solo dei due inficia la possibilità di procedere alla corresponsione, nella misura indicata dalla legge, dei diritti di rogito al segretario comunale.

Anche la Sezione delle autonomie su questione di massima, con deliberazione n. 21/2015, ha esplicitato che tale deroga rispetto al principio generale della non spettanza dei diritti di rogito ai segretari comunali trova giustificazione nella volontà di temperare l'esigenza di maggiori entrate degli enti locali con una finalità perequativa (resa palese anche dai lavori parlamentari di conversione del decreto legge), a tutela delle sole situazioni retributive meno vantaggiose. Ha affermato, infatti, il principio, sotto il profilo soggettivo, secondo cui la corresponsione dei diritti di rogito compete esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C, e non spetta invece ai segretari con qualifica dirigenziale o che godono di equiparazione alla dirigenza, sia qualora tale equiparazione risulti assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia nel caso consegua al c.d. "galleggiamento" ai sensi dell'art. 41, comma 5, del CCNL di categoria.

Resta fermo che debba coesistere, unitamente all'assenza di una titolarità dirigenziale in capo al segretario, il presupposto oggettivo dell'inesistenza di posizioni dirigenziali all'interno dell'ente in cui questi presta servizio.

Nel caso oggetto del presente quesito, sebbene il segretario comunale non fruisca del c.d. galleggiamento stipendiale di cui all'art. 41, c. 5, del CCNL di categoria in quanto, si afferma con il quesito, "la retribuzione di posizione stabilita dall'ordinamento locale e percepita dal dirigente in servizio è inferiore a quella percepita dal segretario", quest'ultimo presta servizio in un ente locale in cui, come rappresentato dall'ente stesso, sono presenti dirigenti, circostanza, questa, che già da sola fa venir meno il diritto alla corresponsione dei diritti di rogito al segretario. Si aggiunga che il segretario, sotto il profilo soggettivo, stante quanto affermato dall'ente, pur non beneficiando formalmente del c.d. galleggiamento che lo equiparerebbe ad un dirigente, percepisce una retribuzione di posizione, inerente l'attività e le funzioni a cui è preposto, superiore a quella del dirigente del comune, e tutto ciò sostanzialmente contribuisce, oltre che per le funzioni espletate, in quanto percettore di una retribuzione di posizione superiore, all'allineamento del proprio stipendio complessivo al trattamento economico dirigenziale.

In conclusione, questa Sezione ritiene che, nel caso de quo, non si possa procedere al riconoscimento, da parte dell'ente locale, della corresponsione dei diritti di rogito al segretario comunale.

* * *

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Borgo San Lorenzo, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 32164/1.13.9 del 17 dicembre 2014.

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Borgo San Lorenzo e al Presidente del relativo Consiglio.

Firenze, 6 ottobre 2015

L'estensore
f.to Marco Boncompagni

Il presidente
f.to Roberto Tabbita

Depositata in Segreteria il 6 ottobre 2015
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli